



COMUNE DI LATRONICO

Provincia di POTENZA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €14,62
 Agenzia ENTRATE QUATTORDICI/62
 00002466 00001489 WDJ50001
 00001242 20/12/2012 12:33:53
 0001-00009 CUC503ASS9DAC08E
 IDENTIFICATIVO: 01060455143914
 0 1 06 045514 391 4

Repertorio n. 3194

Latronico 20.12.2012

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI TETTI DI IMMOBILI COMUNALI DA UTILIZZARE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa CAPALBO Cristina Segretario del Comune di Latronico, ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 comma 4, lettera c) DLgs 267/2000, sono comparsi i signori:

a) Ing. Prosperino SUANNO nato a Latronico il 02/03/1966, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Latronico, codice fiscale 83000110763 - P.I. 00753300763, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Amministrazione Comunale»;

b) Ing. Biagio RUSSO nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 11/02/1973 ed ivi residente in Rione ENEL n. 1/A, snc, in qualità di Legale rappresentante della POLLINO ENERGIA srl con sede in Castelluccio Inferiore (Pz), via Roma n. 20, Codice Fiscale 01834950766, che agisce quale impresa concessionaria, della identità personale di detti componenti io Segretario comunale sono personalmente certo.

REGISTRATO
 31 DIC. 2012
 513
 T
 GIUSEPPE CAPALBO

POLLINO ENERGIA S.r.l.
 Via Roma n. 20
 05040 Castelluccio Inferiore (PZ)
 P.I. 01834950766
 Ing. Biagio RUSSO

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.09.2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato stabilito di dare avvio alla procedura per la scelta del soggetto che, senza oneri finanziari a carico del bilancio comunale, dovrà realizzare e gestire impianti fotovoltaici sui tetti di alcuni immobili comunali;

Che in data 07/09/2012 è stato pubblicato il bando di gara per la concessione a terzi in diritto di superficie di tetti dei seguenti edifici comunali:

- "Scuola elementare Agromonte Magnano" per potenza presunta di Kwp 19;

- "Palestra Agromonte Magnano" per potenza presunta di Kwp 34;

- "Deposito mezzi S. Antonio" per potenza presunta di 20;

- "Seggio elettorale Calda" per potenza presunta di Kwp 12;

- "Ex asilo Nido" per potenza presunta di Kwp 14;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Territorio 72 del 08/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata l'aggiudicazione in concessione del diritto di superficie del tetto della scuola elementare di Agromonte Magnano, della Palestra di Agromonte Magnano e del Deposito mezzi in località S. Antonio in favore dell'Associazione Temporanea di Privati "Pollino ENERGIA" composta dall'Ing. Biagio Russo, dal geom. Crispino Giuseppe Antonio, dall'Arch. Carmelo D'Angelo e dal Sig. Giampiero Sassone

con sede in Castelluccio Inferiore (PZ);

Che in data 20/09/2012, i componenti dell'ATP "Pollino Energia" si sono costituiti in società a responsabilità limitata denominata "POLLINO ENERGIA srl" con sede in Castelluccio inferiore (PZ);

Che ad ottobre 2012 la costituita Società ha presentato al Comune di Latronico i seguenti progetti:

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 34,08 Kwp sul tetto della scuola elementare sita in Agromonte Magnano;
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 kwp sul tetto della palestra sita in Agromonte Magnano;
- Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,68 Kwp sul tetto del deposito mezzi sito in località s. Antonio;

Che con Deliberazione n. 71 del 06/11/2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha preso atto delle variazioni delle potenze da installare rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, ritenendo i progetti in linea con le finalità e gli obiettivi dell'Amministrazione comunale;



Che in data 12/11/2012 il Comune di Latronico ha effettuato la consegna, nelle more del contratto, alla Società aggiudicataria per consentirle di avviare tutte le pratiche e richieste di autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli impianti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

POLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma n. 20
85040 Castelluccio Inferiore (PZ)
P. IVA n. 0499950796
C.A. Amministratore
Ing. Niccolò Russo



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione comunale di Latronico concede alla società POLLINO ENERGIA srl di Castelluccio Inferiore (PZ), Via Roma n. 20, P.I. 01834950766, che accetta senza riserva alcuna, in diritto di superficie i tetti della Scuola Elementare in Agromonte Magnano, della Palestra in Agromonte Magnano e del Deposito mezzi in località S. Antonio per l'esclusiva realizzazione di impianti fotovoltaici, gestione e monitoraggio degli stessi, senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per un periodo di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, previo ottenimento di tutti i pareri necessari, la quale si impegna a rispettare le condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Forma del contratto

1. La Società Pollino Energia srl con sede in Castelluccio Inferiore (PZ) alla via Roma n. 20 garantisce la realizzazione degli seguenti impianti fotovoltaici :

- Impianto della potenza di Kwp 34,08 sul tetto della scuola di Agromonte Magnano;
- Impianto della potenza di Kwp 19,68 sul tetto della Palestra di Agromonte Magnano;
- Impianto della potenza di Kwp 19,68 sul tetto del deposito automezzi in località S. Antonio;

2. Acquisisce il diritto ad introitare l'intera somma scaturente dal riconoscimento della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE ai sensi del D.M. 19/02/1997 (Conto Energia), nonché le somme derivanti dalla

vendita dell'energia elettrica prodotta relativamente al periodo di durata del contratto. Assume, pertanto, la piena ed esclusiva titolarità degli impianti fotovoltaici realizzati compresi i rischi, i costi e i proventi derivanti dagli stessi.

3. La Società Pollino Energia srl dichiara di avvalersi, per la sola realizzazione dei lavori, della ditta GIEFFE S.C.P.A. con sede in Lauria (PZ) via XXV Aprile n. 24, P.I. 01591790769 fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale per le attività inerenti la realizzazione e produzione di energie da fonti rinnovabili, e con la quale ha stipulato, in data 31/10/2012, apposito contratto.

Il concessionario rimane responsabile dell'operato della ditta GIEFFE S.C.P.A.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ventennale, determinato dall'importo a rialzo offerto in sede di gara, ammonta ad € 139.536,00, IVA esente ai sensi di Legge.

2. Il canone annuale complessivo, stabilito in € 6.976,80, IVA esente ai sensi di Legge, dovrà essere corrisposto in due rate alla fine di ogni semestre, a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti;

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Durata

1. La concessione in diritto di superficie dei tetti degli immobili innanzi specificati avrà durata ventennale, eventualmente



POLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma n. 20
85040 Casaliuccio Inferiore (PZ)
P.I. 01591790769
L'Amministratore Unico
Ingeg. Biagio Russo

rinnovabile, previo accordo tra le parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. In caso di rinnovo il canone sarà opportunamente concordato e rivalutato dalle parti.

Articolo 5. Penale

1. L'attività oggetto della contratto dovrà essere attuata secondo le modalità e le migliori regole della tecnica e dell'arte e le più oculate e coerenti modalità gestionali. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al successivo art. 7 e in caso di mancata realizzazione di un solo impianto, per motivi dipendenti dal concessionario, trascorsi sei mesi dall'aggiudicazione, l'Amministrazione può rescindere di diritto il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, a titolo di penale, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni agli immobili.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori;

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Articolo 7. Oneri a carico del concessionario.

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri a lui imposti per Legge e per Regolamento.

2. In ogni caso si intendono comprese nell'appalto e perciò a carico

del concessionario le spese per:

a) progettazione a firma di un tecnico abilitato, direzione lavori e di cantiere, e le pratiche necessarie per l' ammissione alle tariffe incentivanti;

b) l'esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori nell'attività oggetto della concessione;

c) l'avvio dei lavori entro tre mesi dal presente contratto;

d) tutti i costi di realizzazione e gestione;


e) l'esecuzione a sua cura e spese, anche in ottemperanza a normative sopravvenute, di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e il monitoraggio dell'impianto, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, di macchine, attrezzature e dispositivi al fine di garantire l'ottimale funzionamento degli impianti in ogni loro componente;

f) la rimozione degli impianti fotovoltaici entro sei mesi dalla scadenza del ventesimo anno e il ripristino della copertura degli edifici a regola d'arte;



g) la sistemazione e riparazione del tetto nel caso in cui, in fase di posa degli impianti o durante il periodo di concessione, si dovessero produrre lesioni o danni al medesimo;

h) il versamento del corrispettivo annuo offerto in sede di gara nei tempi stabiliti;

i) la stipula di apposito contratto di assicurazione che copra i danni all'Amministrazione comunale o a terzi a causa dei lavori eseguiti e



POLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma n. 20
05049 Pollinaccio Inferiore (PZ)
P. IVA 01934950765
(L'Amministrazione Comunale)
Ing. Biagio RUSSO



dagli impianti installati e i danni a persone;

l) la stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni compresi incendi ai beni oggetto della concessione.

Articolo 8. Obblighi per l'Amministrazione comunale

1. L'Ente si impegna a concedere in uso gratuito alla Società l'occupazione del suolo pubblico e lo spazio necessario per l'installazione degli impianti e relativi accessi necessari per il corretto funzionamento e controllo per tutta la durata della concessione.

Articolo 9. Controlli e verifiche

1. Il Comune di Latronico si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nella struttura, a mezzo di personale preposto, al fine di verificare lo stato di manutenzione dei beni;

Articolo 10. Collaudo

1. Prima della messa in esercizio le opere dovranno essere sottoposte a collaudo e dovrà essere dichiarata la sicurezza e l'idoneità dell'impianto conformemente alle vigenti normative nazionali di settore;

Articolo 11. Cessione degli immobili

2. Nel caso in cui il Comune di Latronico intendesse procedere alla vendita a terzi di uno degli immobili ove è installato un impianto, esso sarà tenuto ad obbligare l'acquirente al subentro nel presente contratto in tutte le sue parti e alle stesse condizioni;

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

b) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

c) subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) non rispetto dei tempi per il pagamento del canone.

Articolo 13. Controversie.



1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione, in caso contrario si ricorrerà al competente Foro di Lagonegro;

2. Non è prevista la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia.

Trattandosi di contratto di importo inferiore a € 154.937,07 non necessita il certificato antimafia della Società, il quale previa ammonizione da parte di me Segretario Comunale circa la responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace mi ha dichiarato che alla data odierna nei propri confronti e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare non sussistono procedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di



POLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma n. 20
85040 Castelluccio Inferiore (PZ)
P. IVA n. 03074950766
C.C. n. 03074950766
Ing. Sergio Russo

cui all'art. 10 - quater comma 2 della Legge 31/05/1965 n. 575, come modificata dalle successive disposizioni legislative vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Secondo quanto dispone l'art. 4 comma 6 del D. Legs. 490/94 nella ipotesi in cui elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa venissero accertati a carico del Sig. Biagio RUSSO e/o dei suoi familiari, successivamente alla stipula del presente atto, il medesimo verrà risolto e verrà fatto salvo il pagamento del valore della prestazione eseguita.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Per tutto il periodo di validità del contratto è fatto espresso divieto all'affidatario di alienare e/o dismettere alcun impianto.

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), ai sensi dell'art. 113 del DLgvo 163/2006 e s.m.i., mediante:

- polizza fideiussoria numero n. 06/01/31/2509299 in data 10/12/2012, rilasciata da Finanziaria Romana SpA, per l'importo di € 6.475,20 (scuola elementare Agromonte Magnano) con scadenza in data 10/12/2013, da rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la decadenza del contratto;

- polizza fideiussoria numero 06/01/31/2509300 in data 10/12/2012, rilasciata da Finanziaria Romana SpA, per l'importo di € 3.739,20

(Palestra Agromonte Magnano) con scadenza in data 10/12/2013, da rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la decadenza del contratto;

- polizza fideiussoria numero 06/01/31/2509294 in data 10/12/2012, rilasciata da Finanziaria Romana SpA, per l'importo di € 3.739 (Deposito mezzi in località s. Antonio) con scadenza in data 10/12/2013, da rinnovare nei quindici giorni precedenti la data di scadenza, pena la decadenza del contratto;

3. La modalità di svincolo della garanzia fidejussoria avverrà secondo le modalità previste della normativa vigente in materia.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla scadenza del ventesimo anno.

Articolo 17. Polizze assicurative.

1. Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'art 129 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. n. 3 (tre) polizze di assicurazione per responsabilità civile conto terzi per danni a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione degli impianti, numero 40006293000005 rilasciata da TUA Assicurazioni SpA con un massimale garantito di € 500.00,00;

2. Ha stipulato, inoltre, la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni compresi incendi ai beni oggetto della concessione numero 40006293000007 rilasciata da TUA Assicurazioni SpA con un massimale garantito di € 500.00,00, con scadenza in data 18.12.2032;


TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme



POLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma n. 20
85040 Castelluccio Inferiore (PZ)
P. IVA n. 01832950755
L'Amministratore Unico
Ing. Biagio Russo



legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgvo n 163/2006 ed il regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione delle parti e si compone di n. 8 fasciate scritte per intero.


Le stesse parti lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come segue:

Il Rappresentante dell'Ente

Il Concessionario

- Ing. Prosperino SUANNO -

- Ing. Biagio RUSSO -



FOLLINO ENERGIA S.r.l.
Via Roma 200
05048 Collalto (Frosinone) (FR)
P. IVA 01834950765
(L'Amministratore Unico)
Ing. Biagio RUSSO

Il Segretario comunale

- D.ssa Cristina CAPALBO -

